



COMUNE DI PENNABILLI

C.A.P. 61016 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO SPANDIMENTI AGRICOLI

(Approvato con delibera di C.C. n. 47 nella seduta del 23.11.2006)

PRESENTAZIONE

In carenza di una specifica e puntuale legislazione nazionale e regionale, per quanto concerne lo smaltimento di liquami sul suolo, l'ASUR – Zona Territoriale n.1- Pesaro, ha approntato un documento con linee guida, per uniformare i regolamenti di cui i Comuni , ricadenti nel territorio, potranno dotarsi per il controllo di questo settore.

Infatti, con il rispetto del documento redatto dall'ASUR, i Comuni interessati potranno regolamentare le fasi operative di stoccaggio, trattamento, maturazione, asportazione-trasporto ed utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica (liquame e letame) conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento.

Da ultimo potranno essere adottate uguali procedure in caso di inconvenienti igienico-sanitari derivanti da un non corretto esercizio delle procedure per lo smaltimento dei liquami.

Lo smaltimento dei liquami sul suolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico delle acque usate ma come mezzo di trattamento che assicuri, nel caso di suolo ad uso agricolo, un sistema direttamente utile alla produzione ed in ogni caso una idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi liquidi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

Per lo smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici su suoli adibiti ad uso agricolo, occorre tenere conto della normale pratica agronomica che utilizza il suolo agricolo quale recapito ottimale anche per l'utilizzazione di tali liquami. In relazione a ciò la quantità di azoto applicata e i tempi di distribuzione devono essere commisurati ai fabbisogni delle colture ed al loro ritmo di assorbimento; in ogni caso la quantità massima di liquami ammissibile è quella corrispondente ad un carico non superiore a 340 Kg per ettaro di azoto (170 Kg per ettaro di azoto per le zone vulnerabili).

Le aziende agricole che rispondono a tale caratteristica possono quindi effettuare lo smaltimento anche senza pretrattamento, purchè siano assicurate la salvaguardia delle falde acquifere e la tutela igienica delle colture e degli addetti; inoltre occorre accertare che lo smaltimento sia compatibile con la capacità di mineralizzazione del terreno.

Tuttavia non sono trascurabili le problematiche connesse all'attività di concimazione di terreni agricoli, in quanto sia i concimi chimici organici ed inorganici, sia le deiezioni animali solide e/o liquide, possono, se non correttamente usati, dare origine a fenomeni di inquinamento più o meno gravi e a inconvenienti igienico-sanitari.

Al riguardo si intende far notare come il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.U.R., sia dovuto intervenire più volte, in special modo nel periodo estivo, per problematiche igienico-sanitarie connesse ad esalazioni maleodoranti ed al proliferare di insetti in prossimità di nuclei abitati, a causa di spandimenti di liquami e/o letame palabile. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta alla salvaguardia delle acque sorgive e superficiali - soprattutto ad uso potabile- da queste possibili fonti di inquinamento.

Va ricordato come le opere di presa delle acque ad uso potabile, soprattutto del nostro territorio sono, nella stragrande maggioranza dei casi, provenienti da falde molto superficiali, per cui facilmente inquinabili se non adeguatamente protette.

Una delle cause della non conformità di molte analisi delle acque ad uso potabile del nostro territorio, potrebbe derivare da pratiche agronomiche inadeguate e dallo spandimento di liquami animali e/o letame palabile, che a tutt'oggi viene realizzato in assenza di specifiche regolamentazioni.

DEFINIZIONI

- Concimaia: struttura impermeabilizzata per lo stoccaggio del letame con annesso pozzetto di raccolta;
- Vasca di raccolta: struttura impermeabilizzata per lo stoccaggio dei liquami;
- Liquame: materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, acque di lavaggio, percolato
- Letame: materiale palabile derivante dalla miscela di feci, urine provenienti da allevamenti con lettiera
- Stoccaggio: accumulo di letame in contenitori idonei;
- Spandimento: distribuzione sul suolo ed interrimento superficiale di letame e/o liquame
- Fertirrigazione: impiegare reflui liquidi (urine e lavaggio) a scopo agricolo;
- Smaltimento: operazione atta ad utilizzare il letame della concimaia a scopi agronomici;
- Asportazione-trasporto: operazione atta allo smaltimento del letame.
- Accumulo temporaneo: deposito temporaneo di letame in attesa di utilizzazione a scopo agronomico.
- Piccoli allevamenti a carattere familiare: trattasi di piccoli allevamenti che non devono ospitare stabilmente più di 100 capi di piccoli animali da cortile e non più di 1 tonnellata in totale di peso vivo di equini, bovini, suini, ovi-caprini.

art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1) Il presente Regolamento si applica ad ogni tipologia di allevamento animale indipendentemente dalla consistenza numerica.

Sono fatti salvi i regolamenti e/o atti comunali specifici purché venga rispettato il limite massimo di 340 Kg di azoto per ettaro di terreno utilizzabile.

2) La comunicazione alla fertirrigazione e allo spandimento del letame sul terreno ad uso agricolo deve essere presentata per ogni tipologia di allevamento (vedi fax-simile di comunicazione – allegato n. 1) ad esclusione degli allevamenti che non raggiungono i parametri dell'allegato n. 2 tabella n. 1.

3) Il presente atto non si applica alla concimazione con il letame o liquame degli orti privati.

art. 2

STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI

La necessità di provvedere ad una raccolta del letame nelle concimaie poste a servizio degli allevamenti, deriva principalmente dalle seguenti esigenze:

- spandimento controllato, in quanto il letame è potenziale inquinante delle falde e dei corsi d'acqua;
- abbattimento della carica microbica;
- impossibilità di effettuare lo spandimento in certi periodi dell'anno per l'impraticabilità del terreno per:

- presenza di colture in avanzato stato vegetativo o assenza per un lungo periodo dell'anno di colture in grado di utilizzare l'azoto presente nel letame da somministrare;
- motivi igienico-sanitari legati al contenimento dei liquami.

Lo stoccaggio delle deiezioni animali in concimaia deve essere effettuato in maniera diversa a secondo che si tratti di liquame o letame.

Contenitori per i liquami

L'opera dovrà essere realizzata a regola d'arte, in particolare:

- Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale (vasche di accumulo a tenuta stagna), avente spessore e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame.
- il fondo del contenitore dei liquami dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero in condizioni tali da evitare rischi di inquinamento dello stesso

- il volume minimo complessivo dei contenitori dovrà essere calcolato considerando anche il volume delle acque meteoriche e comunque dovrà essere dimensionate in modo tale da garantire la raccolta dei reflui prodotti per almeno 120 giorni onde evitare qualunque necessità di smaltimento in periodi di inagibilità dei terreni.
- i contenitori di liquami dovranno essere articolati in almeno due comparti separati, realizzati e condotti in modo tale da assicurare una permanenza effettiva del liquame non inferiore a 90 giorni, al fine di garantire una adeguata maturazione e stabilizzazione prima dello spandimento sul suolo
- i contenitori in terra, interrati o seminterrati, dovranno essere recintati lungo tutto il perimetro e circondati da una idonea alberatura;
- per i nuovi contenitori, il rispetto di quanto indicato ai precedenti punti, dovrà essere accertato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Azienda Sanitaria in sede di rilascio del certificato di agibilità dell'opera, sulla base di una relazione tecnica sul manufatto corredata da relazione geologica-geotecnica e da una relazione di collaudo finale a firma del direttore dei lavori comprovante la conformità dell'opera eseguita.

Per i nuovi allevamenti, l'ubicazione dei vasconi o laghi di stoccaggio dovranno rispettare la distanza minima di 30 mt da abitazioni, pozzi, sorgenti d'acqua salvo deroghe da accordare da parte dell'autorità di controllo (Comune, ASUR).

Contenitori per i letami e materiali palabili assimilati

L'opera dovrà essere realizzata a regola d'arte, in particolare:

- il contenitore per il letame (concimaia) dovrà essere progettato e realizzato a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
- il pavimento della concimaia (platea) dovrà essere realizzato in materiale impermeabile avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- la platea dovrà essere realizzata al di sopra del piano di campagna o comunque con accorgimenti idonei ad evitare allagamenti e dilavamenti del materiale stoccato e dovrà essere ad uno o più piani inclinati, con pendenze minime dell'1,5% idonee a convogliare il percolato verso i pozzetti;
- la platea dovrà essere munita di cordolo perimetrale avente altezza di almeno m. 0,50 con apposita rampa di accesso tale da garantire l'ingresso delle macchine operatrici;
- la concimaia dovrà essere dimensionata in modo tale da garantire la raccolta del letame

prodotto per almeno tre mesi onde evitare qualunque necessità di smaltimento in periodi di inagibilità dei terreni;

- la concimaia dovrà essere dotata di uno o più contenitori di raccolta dei liquidi di sgrondo e delle acque piovane raccolte dal pavimento stesso adeguatamente dimensionati;
- dovrà essere ubicata a distanza di almeno 30 mt da abitazioni, pozzi e serbatoi di acqua;
- dovrà essere posta ad almeno 10 mt di distanza da fossi o corsi d'acqua;
- la concimaia dovrà essere lungo tutto il perimetro piantumata con idonea alberatura.

Gli allevamenti avicoli a terra con più cicli all'anno, hanno l'obbligo di stoccare in concimaia, per un periodo minimo di 60 gg. la pollina prodotta, in alternativa la stessa può essere stoccata presso la concimaia del recapito finale, prima della sua utilizzazione agronomica o dello stoccaggio temporaneo sul terreno.

La pollina prodotta negli allevamenti di galline ovaiole, deve essere stoccata in apposite vasche a tenuta ed impermeabilizzate per almeno 4 mesi dopo la conclusione del ciclo e prima di essere utilizzate a scopo agronomico.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto il liquame contenuto nelle vasche ed il letame contenuto nelle concimaie, dovranno essere cosparsi di prodotti atti a ridurre le esalazioni maleodoranti e la proliferazione degli insetti.

Lo stoccaggio del letame in concimaia, proveniente da qualsiasi tipo di allevamento (ovino, bovino, avicolo, suino, ecc) comunque, dovrà essere ridotto al massimo.

Dimensionamento della concimaia

Per il calcolo della superficie della concimaia necessaria dovranno essere presi in considerazione i seguenti fattori:

- quantitativo di letame prodotto dalla specie di animale allevato e dalla tipologia dell'allevamento;
- intervallo di tempo fra i due svuotamenti successivi, dipendete dal tempo di maturazione del letame e dall'assetto agronomico e colturale dell'azienda (di norma non inferiore a 4-5-mesi);
- altezza media ed estensione del cumulo, dipendenti dal tipo di attrezzatura adibite al carico in concimaia;
- la concimaia non è obbligatoria per i piccoli allevamenti a carattere familiare.
- le concimaie per gli allevamenti avicoli ed ovini, possono essere realizzate anche in terra

battuta, ma munite di canaline di scolo e relativi pozzetti.

Accumulo temporaneo

E' consentito l'accumulo temporaneo del letame (non superiore a 180 giorni) a piè campo, anche su terreno nudo, con comunicazione al Sindaco, che può rilasciare deroghe temporali, per i tempi tecnici necessari alla sua utilizzazione, a condizione che:

- avvenga dopo adeguata maturazione (almeno 90 gg) in apposita platea;
- detti accumuli siano depositati in modo ordinato e dotati di adeguata sistemazione al fine di evitare il ruscellamento degli eventuali percolati;
- sia rispettata una distanza minima di metri 10 dai corsi d'acqua, e metri 50 dai pozzi , salvo disposizioni specifiche;
- non sia ripetuto sullo stesso appezzamento per non più di tre annate agrarie consecutive;
- le quantità massime ammesse sono pari a mc. 50 per ha di terreno se trattasi di letame bovino, equini, ovicaprino, mc. 20 per ha nel caso si tratti di letame proveniente da allevamenti avicoli, cunicoli;
- il terreno da utilizzare per tali stoccaggi provvisori dovrà essere predisposto compattandolo con macchine operatrici e predisponendo attorno alla piattaforma così composta un argine di terreno per evitare dispersioni di percolato e dilavamenti in profondità; se il suolo è permeabile è necessario posizionare un idoneo telo che preservi dalle infiltrazioni di percolato in profondità;
- dovrà essere coperto con paglia, terreno e sottoposto a trattamenti insetticidi allo scopo di limitare il più possibile lo sviluppo di mosche;

E' comunque vietato l'accumulo temporaneo:

- a) nelle aree di rispetto dei cimiteri;
- b) ad una distanza inferiore a 30 mt. dai corsi d'acqua non arginati;
- c) ad una distanza inferiore a 100 mt. dai nuclei abitati e 80 mt. dalle case sparse (non appartenenti all'azienda);
- d) nelle aree di rispetto e nelle opere di presa ad uso potabile (200 mt. dalla sorgenti);
- e) ad una distanza inferiore a 50 mt. dalle strade provinciali e statali.

art. 3

ASPORTAZIONE E TRASPORTO DELLE DEIEZIONI

La pulizia delle stalle e degli allevamenti e l'asportazione delle deiezioni dovranno essere effettuate in modo da evitare il diffondersi delle esalazioni, evitando quindi le giornate con vento, di bassa pressione ed alta temperatura.

Le eventuali acque di lavaggio dovranno essere convogliate in apposite vasche.

Per il trasporto e la distribuzione dei **liquami**, dovranno essere utilizzati idonei carri botte a tenuta stagna; la distribuzione del liquame dovrà avvenire in maniera uniforme, evitando problemi di ruscellamento e di aerosol.

Per il trasporto e lo spandimento del **letame** dovranno essere utilizzati autocarri o rimorchi idonei; il carico non dovrà mai superare il livello delle sponde, onde evitare la caduta accidentale del materiale trasportato, anche se la portata del mezzo dovesse consentire un carico maggiore.

art.4

SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI

Lo smaltimento sul suolo può essere consentito alle seguenti condizioni:

- a) dovranno essere utilizzati esclusivamente i terreni indicati nella documentazione allegata alla *comunicazione*;
- b) il carico dei liquami prodotti non dovrà essere superiore ai già citati 340 Kg per ettaro di azoto (170 Kg per ettaro di azoto per le zone vulnerabili) condizione essenziale per poter effettuare tale pratica;
- c) la distanza dai nuclei abitati non dovrà essere inferiore a 200 metri dal perimetro dell'area fertilizzata, riducibili a 50 metri per le case isolate; quest'ultima distanza (50 metri) dovrà essere rispettata anche nei confronti di strade statali o provinciali;
- d) lo spargimento dei liquami sul suolo dovrà avvenire con sistemi che evitino il ruscellamento e/o l'impaludamento, nonché effetti di aerosol; in ogni caso deve essere assicurata la tutela igienica delle colture e degli addetti;
- e) non venga utilizzato terreno destinato a colture da consumare crude;
- f) il trattamento venga sospeso almeno un mese prima della raccolta dei prodotti vegetali e del taglio di erbai, nonché della fioritura di patate e cereali;
- g) nel caso esistano punti di captazione di acqua potabile, lo spargimento dei liquami è vietato per un raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto stesso;

- h) la zona interessata dallo spargimento dovrà essere segnalata mediante opportuni cartelli che evidenzino l'eventuale rischio igienico;
- i) nell'arco delle 24 ore dallo spargimento dovrà essere eseguito un idoneo movimento del terreno superficiale per il reinterro degli stessi; tale provvedimento dovrà essere immediato in caso di lamentele o fastidi evidenziati dal vicinato, salvo cause di forza maggiore;
- j) dovrà essere evitata per quanto possibile la formazione di cumuli temporanei del letame, ed in ogni caso ove ciò fosse indispensabile dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare inconvenienti igienico-ambientali (previsti dall'art. 2 -accumulo temporaneo-);
- k) dovranno essere comunicati, ai comuni di competenza, i piani di spandimento annuali in cui siano indicati i terreni utilizzati ed il tipo di colture effettuate. La comunicazione deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'inizio del primo spandimento.

1) Luoghi ammessi per lo spandimento.

- a) Lo spandimento è consentito esclusivamente entro i confini delle zone inserite in cicli agricoli produttivi e ad esse funzionali. Particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle falde acquifere e si consiglia di accertare che il liquame sia compatibile con le capacità di mineralizzazione del terreno. Lo smaltimento potrà avvenire solo sui terreni per i quali è stata presentata apposita comunicazione all'ente competente territorialmente (Comune).
- b) E' consentito lo spandimento su prato e prato pascolo (sui quali non è possibile effettuare l'interramento) nel periodo temporale compreso tra il 30 settembre ed il 1° aprile purché la quantità non sia superiore ad 1/3 della quantità prevista al successivo punto c.
- c) La superficie dei terreni dovrà essere utilizzata nell'arco di un anno in modo da consentire un rapporto inferiore a 340 Kg per ettaro di azoto (170 Kg per ettaro di azoto per le zone vulnerabili) ed un carico comunque non superiore a 850 ql o 170 mc/ha/anno di letame.

2) E' vietato lo spandimento:

- sui terreni a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;
- sui terreni adibiti a prato o prato pascolo, nei 30 giorni prima del turno di pascolamento o dello sfalcio;
- nelle aree di rispetto dei cimiteri;
- nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua non arginati;
- nelle aree di rispetto e tutela assoluta dei pozzi e delle opere di presa di alimentazione idrica (200 mt. dalla sorgenti e dai pozzi);

- in prossimità dei nuclei abitati, osservando una fascia di rispetto di almeno 50 mt.;
- è vietato lo spandimento di deiezioni nei giorni festivi e nel periodo compreso tra il 10 agosto ed il 20 agosto, fatte salve eventuali deroghe concesse dal Comune.

L'autorità competente può concedere deroghe in relazione alle effettive condizioni meteorologiche, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.

- è vietato lo spandimento su pascolo e prato pascolo nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno;
- è vietato lo spandimento di qualsiasi deiezione nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli onde evitare ruscellamenti;
- è vietato lo spandimento di qualsiasi deiezione sui terreni innevati;
- è vietato lo spandimento di liquami su terreni con pendenze superiori al 20% privi di sistemazioni idraulico-agrarie;
- è vietata la distribuzione di deiezioni da pubblica strada.

3) Modalità di spandimento.

- a) lo spandimento deve essere sospeso almeno un mese prima dalla raccolta dei prodotti vegetali, del taglio di erbai e di cereali;
- b) dovranno essere previsti periodici controlli analitici delle acque ad uso potabile di eventuali pozzi o sorgenti posti a valle oltre i 200 mt.;
- c) il carico organico non dovrà superare la capacità di assorbimento del terreno e non dovrà essere superiore a quanto indicato al precedente punto 1 lettera c;
- d) adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento, non dovranno essere prodotti inconvenienti igienico-ambientali, rischi per la salute pubblica, diffusione di aerosol;
- e) per gli allevamenti richiamati all'allegato 1 e all'allegato 2 tab.3 , è obbligatorio avvertire preventivamente il Comune di competenza;

Qualora una azienda intenda conferire reflui aziendali su terreni non previsti nel piano, deve comunicarlo al Sindaco del Comune in cui i terreni ricadono con un anticipo di almeno 30 giorni.

art. 5

COMUNICAZIONE

- 1) La comunicazione allo spandimento delle deiezioni animali sui terreni ad uso agricolo, di cui all'art. 1 punto 2, deve essere redatta su apposito modulo ed inviata almeno 30 gg. prima dello spandimento al Comune che potrà formulare eventuali prescrizioni entro il termine sopra indicato, anche avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. e dell'A.R.P.A.M.
- 2) Qualora non vengano rilasciate le prescrizioni, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, la stessa si ritiene accolta.
- 3) La comunicazione dovrà contenere il piano di smaltimento annuale (come da modulo allegato).
- 4) In attesa dell'emanazione della normativa di riferimento nazionale e regionale di cui all'art. 38 del D.Lg. 152/99 ss.mm. ed int., si ritiene opportuno individuare nella tabella n. 1 la tipologia di allevamenti cui è fatto obbligo la presentazione della comunicazione. Per i piccoli allevamenti si ritiene opportuno che siano esonerati dalla comunicazione.

Art. 6

DOCUMENTAZIONE MOVIMENTAZIONE LIQUAME/LETAME

I titolari di Aziende che producono un quantitativo di letame corrispondente ad una produzione di azoto superiore a 340 Kg/ha, sono obbligati alla tenuta della documentazione specifica comprovante la movimentazione dai bacini di accumulo ai siti di spandimento o ad altra destinazione.

Art. 7

ORGANISMI DI CONTROLLO

Si demanda al servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n.1 di Pesaro, al Corpo Forestale dello Stato ed ai Vigili Urbani del Comune di Pennabilli la vigilanza e l'applicazione delle eventuali sanzioni che si rendessero necessarie in caso di inadempienze o di violazioni al presente Regolamento.

Art. 8

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, può, in deroga al presente Regolamento, adottare provvedimenti straordinari, aventi natura contingibile ed urgente.

Art.9

REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza o il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporterà, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'adozione di una sanzione pecuniaria da un minimo di €150,00 ad un massimo di €1.500,00, a seconda dell'entità dell'infrazione commessa.

Allegato n° 1

Proposta di modulo per la comunicazione al Comune

Al Sig. SINDACO
del Comune di _____

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI ANIMALI SU TERRENI AD USO AGRICOLO

Il sottoscritto (titolare o legale rappresentante) _____ a nome e per conto della ditta: _____ sita nel Comune di _____, loc. _____ via _____, n. _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____ con sede legale (indicare se in diversa ubicazione rispetto a quella sopra indicata) _____

comunica il piano per l'anno _____ degli spandimenti delle deiezioni animali sui terreni ad uso agricolo:

1) Periodo temporale e terreno:

dal _____ al _____ terreno mappale n. _____;

dal _____ al _____ terreno mappale n. _____;

dal _____ al _____ terreno mappale n. _____;

2) Caratteristiche dell'allevamento:

n. capi _____ categoria _____

Tipologie _____

Peso complessivo in kg _____

Tipo di stabulazione _____

N.B. Per comunicazioni successive alla prima allegare nuova documentazione nel caso in cui si verificano cambiamenti rispetto alla precedente comunicazione; altrimenti dovrà essere presentata autodichiarazione che nulla è cambiato.

_____ li _____

In Fede

Allegati:

- Relazione agronomica contenente almeno i seguenti punti: a) caratteristiche dei terreni su cui avviene lo smaltimento, b) tipologie e dimensione dei bacini di stoccaggio per il liquame /letame, c) tipologia di allevamento, d) consistenza del bestiame, e) consumi idrici, f) tipologia di trattamento e di stoccaggio degli effluenti di allevamento, g) modalità di utilizzazione sui terreni disponibili, h) indicare la superficie complessiva aziendale utilizzata espressa in ha, i) tipologia di coltivazione e rotazioni agricole.
- Planimetria dei terreni adibiti allo spandimento, in scala 1:5000, (indicare i mappali interessati e la superficie complessiva espressa in ha.

Allegato n° 2

Tabella 1: TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTI A CUI E' FATTO OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI ANIMALI AD USO AGRICOLO.

CATEGORIA DI ANIMALI	PESO VIVO (KG)	NUMERO CAPI COMPLESSIVI
1 SUINI	> 1000	
1.1 Lattonzolo		62
1.2 Magroncello		27
1.3 Magrone		14
1.4 Suino magro da macelleria		10
1.5 Suino grasso da macello		8
1.6 Scrofa in ciclo ed in maternità		5
1.7 Verro		5
2 BOVINI	> 4000	
2.1 Capo adulto e manza		8
2.2 Vitellone o manzetta		10
2.3 Vitello		40
3 EQUINI	> 4000	
3.1 Fattrice o stallone		8
3.2 Puledro da ingrasso		23
4 ALTRI		
4.1 Pecora o capra	> 2000	40
4.2 Agnellone o capretto	> 2000	100
4.3 Coniglio riproduttore	> 500	140
4.4 Coniglio da carne	> 500	330
4.5 Gallina ovaioia	> 500	250
4.6 Pollo da carne	> 500	500
4.7 Tacchino gigante da carne	> 500	50
4.8 Tacchino nostrano da carne	> 500	100
4.9 Faraona da carne	> 500	500

Tabella 2: CALCOLO DEL PESO VIVO IN RIFERIMENTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO.

CATEGORIA ANIMALI	LIMITE DI PESO O DI ETA'	PESO MEDIO (KG)
1 SUINI		
1.1 Lattonzolo	7 - 25 kg	16
1.2 Magroncello	25 - 50 kg	37
1.3 Magrone	50 - 90 kg	70
1.4 Suino magro da macelleria	90 - 120 kg	100
1.5 Suino grasso da macello	90 - 160 kg	125
1.6 Scrofa in ciclo ed in maternità	160 - 240 kg	200
1.7 Verro	-	200
2 BOVINI		
2.1 Capo adulto e manza	15 mesi ed oltre	500
2.2 Vitellone o manzetta	6 - 15 mesi	400
2.3 Vitello	0 - 6 mesi	100
3 EQUINI		
3.1 Fattrice o stallone	-	500
3.2 Puledro da ingrasso	0 - 10 mesi	170
4 ALTRI		
4.1 Pecora o capra	-	50
4.2 Agnellone o capretto	0 - 3 mesi	20
4.3 Coniglio riproduttore	-	3,5
4.4 Coniglio da carne	0 - 3 mesi	1,5
4.5 Gallina ovaioia	-	2
4.6 Pollo da carne	0 - 2 mesi	1
4.7 Tacchino gigante da carne	0 - 5 mesi	10
4.8 Tacchino nostrano da carne	0 - 5 mesi	5
4.9 Faraona da carne	0 - 4 mesi	1

I limiti di peso previsti all'Allegato 1 Tabella 1 si calcolano sulla base di quanto previsto all'Allegato 2 Tabella 2.

Tabella 3: Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerare ai fini della assimilazione alle acque reflue domestiche (D.Lgs. 258 del 18/08/2000, art.28 comma 7).

SPECIE ALLEVATA ANNO	PESO VIVO MEDIO PER (KG/HA)
SUINI	3000
BOVINI	4000
AVICOLI	2100
CUNICOLI	2400
OVICAPRINI	3400
EQUINI	4000

RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265. Testo Unico delle leggi Sanitarie, art. 216 - 217.
- Criteri, metodologie e norme tecniche generali della Legge 10 maggio 1976, n.° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (Delibera CITAI 4 febbraio 1977).
- Legge 19 ottobre 1984, n° 748. Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.
- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- Decreto Ministeriale 19 aprile 1999. Approvazione del codice di buona pratica agricola.
- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Delibera Amministrativa Regione Marche del 29 febbraio 2000, n° 302. Approvazione del piano di tutela delle acque ai sensi del Decreto Legislativo 152/1999. Legge regionale 5 settembre 1992, n° 46, articolo 7. 1° fase - acque superficiali.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 258. Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n° 128, articoli 25 – 26.
- Schema di Regolamento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 04/10/02
“Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.